



L'auspicio. I terreni incolti devono essere esclusi dall'ambito di applicazione

Rischio di azioni legali se la norma ha carattere discriminatorio

Ambiente/2

Cambi d'indirizzo repentini violerebbero il principio di stabilità regolatoria

«La norma, nella sua attuale formulazione, lascia molto spazio alla discrezionalità interpretativa, determinando incertezza e frenando gli investimenti», commenta Cristina Martorana, partner dello studio **Legance**, in merito al Dl Agricoltura. «In sede di conversione, deve essere chiarito che il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici non riguarda tutti i terreni a destinazione agricola, senza distinzione. I terreni incolti o abbandonati devono essere esclusi dall'ambito di applicazione della norma. Inoltre, il divieto non deve riguardare gli impianti agrivol-

taici: quegli impianti cioè che consentono di preservare le attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione e di conciliare, armonizzandole, attività agricola e attività di produzione energetica. E ciò a prescindere dal fatto che si tratti di impianti agrivoltaici eleggibili ai fondi Pnrr o meno».

Martorana infine pone l'accento sul rischio di azioni legali: «La norma deve prevedere una misura di salvaguardia molto più ampia di quella presente nell'attuale testo normativo, stabilendone l'applicazione solo alle istanze autorizzative presentate dopo la conversione in legge. Diversamente, il Paese rischia di perdere credibilità sia nei confronti degli investitori italiani che degli investitori stranieri, i quali avrebbero tutto il diritto di avviare azioni legali contro lo Stato italiano per violazione dell'affidamento sulla stabilità del quadro regolatorio e della politica energetica,

per come declinata nei diversi documenti ufficiali. Il tutto a causa dell'approvazione di una norma che ha determinato un cambio di rotta repentino, irragionevole e discriminatorio e che potrebbe dimostrarsi capace di azzerare in un attimo gli ingenti investimenti fatti».

Catia Tomasetti, partner e leader del focus team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, dello studio legale BonelliErede, spiega: «L'Italia è stata firmataria dell'Energy Charter Treaty (Ect, ndr) a cui aderiscono diversi Paesi. Sulla base di tale trattato l'investitore straniero che aveva sede o una delle sedi in un Paese firmatario poteva promuovere un arbitrato internazionale contro l'Italia e farla condannare per avere modificato le norme e danneggiato l'investimento». Nel 2022 lo Stato italiano è stato condannato a pagare 190 milioni di euro (più interessi) alla società britannica Rockhopper per compensare il mancato sfruttamento del giacimento petrolifero Ombrina Mare davanti alle coste abruzzesi. «Si trattava di una protezione solo per investitori stranieri e solo per taluni di essi, quelli con sede in Paesi firmatari dell'Ect: gli italiani non ne godevano e ciò creava una indubbia disparità di trattamento». L'Italia è stata il primo Paese a recedere dall'Ect, con efficacia al 30 dicembre 2015, seguita da altri Paesi Ue. Dopo, si è applicata la cosiddetta *sunset clause* in base alla quale gli investitori stranieri che hanno investito in Italia prima del 30 dicembre 2015 possono godere di una protezione degli investimenti per 20 anni, fino al 30 dicembre 2035. «Oggi sono indubbiamente diminuite le protezioni degli investitori stranieri dai provvedimenti normativi con efficacia retroattiva. Rimangono per tutti gli investitori, anche quelli nazionali, i tradizionali rimedi offerti dal diritto nazionale e dal diritto europeo contro norme che possano essere ritenute illegittime nelle opportune sedi», conclude Tomasetti.

— **R.d.F.**
— **Sa.D.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

